



## **Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 21/07/2015**

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

**ORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - ORDINANZA CAUTELARE DI RIESAME TAR CAMPANIA N. 833 DEL 30/04/2015 - ADEMPIMENTI.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. con D.G.R. n. 6 del 09/01/2015, successivamente modificata, integrata e rettificata con DD.GG.RR. n. 44 del 09/02/2015 e n. 54 del 13/02/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'*Organizzazione della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016*;
- b. con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (R.G. 1577/2015) il Comune di Castelcivita (SA) ha chiesto l'annullamento della deliberazione G.R. n. 6/2015 nella parte in cui si accorpa l'Istituto Comprensivo di Castelcivita all'Istituto Comprensivo di Serre;
- c. con ordinanza n. 833/2015, pronunciata all'esito dell'udienza camerale del 29 aprile 2015, il T.A.R. Campania, sez. IV, "*...Rilevato che dagli atti prodotti in giudizio non si rinvergono, allo stato, considerazioni in ordine alla proposta del Comune di Castelcivita in ordine alla sussistenza dei presupposti per la deroga, secondo la previsione delle linee guida in materia....*" ha accolto l'istanza cautelare "*ai fini del riesame*" fissando a tal uopo il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o dalla sua notificazione;

**PRESO ATTO**

- a. che il Comune di Castelcivita, il cui Istituto Comprensivo ha una popolazione scolastica di complessivi 380 alunni ed accorpa le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Aquara e Controne, con DD.GG.CC. n. 82 del 4.12.2014, n. 4 dell'08.01.2015 e n. 12 del 13.02.2015, ha chiesto il riconoscimento della deroga rispetto alla soglia minima dei 400 alunni in ragione della dislocazione geografica dei Comuni, della sua centralità nel territorio di riferimento nonché delle difficoltà logistiche di viabilità;
- b. che ha altresì chiesto, in subordine, in caso di accorpamento tra l'Istituto Comprensivo di Castelcivita e l'Istituto Comprensivo di Serre, che la nuova sede della dirigenza scolastica venga individuata presso la sede dell'Istituzione Scolastica ricadente nel proprio territorio;

**CONSIDERATO** che

- a. in merito all'accoglimento o meno di richieste di deroga rispetto alle soglie minime, sussiste ampia discrezionalità della Regione (cfr. sentenza del TAR Campania, sez. VIII, n. 2046/2014)
- b. il disposto accorpamento consente:
  - di eliminare due Istituzioni Scolastiche sottodimensionate, quelle di Castelcivita e di Serre;
  - di rispettare la soglia minima di 600 alunni prevista dall'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 che garantisce alle Istituzioni Scolastiche l'assegnazione in via esclusiva sia del dirigente scolastico (DS) sia del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
  - di rispettare gli indici di riferimento dettati dall'art. 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
  - di conseguire l'obiettivo dell'innalzamento della media regionale degli alunni iscritti alle scuole statali rispetto al parametro da conseguire fissato dalla Regione Campania in 930 alunni;
- c. l'adozione del presente provvedimento è necessaria ed urgente in quanto conseguente ad ordinanza cautelare del TAR Campania emessa ai fini del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della stessa, da parte dell'amministrazione regionale della decisione di accorpare gli istituti comprensivi del Comune di Serre e del Comune di Castelcivita;

**RITENUTO** che

- a. la proposta di riconoscimento della deroga, avanzata dal Comune di Castelcivita, non risulta meritevole di accoglimento anche per le seguenti ragioni:
  - le distanze esistenti tra i Comuni di Castelcivita, Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Aquara e Controne da un lato ed il Comune di Serre dall'altro non sono in grado di creare

particolari difficoltà di spostamento verso la sede della dirigenza scolastica; a fronte delle paventate difficoltà logistiche risulta, infatti, che il Comune di Serre è raggiungibile a mezzo di una strada provinciale (SP 488 e SP12) agevolmente percorribile e servita da mezzi pubblici, oltre a trovarsi in prossimità dell'uscita (Campagna) dell'autostrada SA/RC;

- il disposto accorpamento, non comportando la chiusura di alcun plesso scolastico presso i Comuni di Castelcivita, Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Aquara e Controne, non crea, di conseguenza, alcun disagio all'utenza di riferimento;
- alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani e con specificità linguistiche, non può riconoscersi la titolarità del Dirigente Scolastico e del Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, così che l'accoglimento della proposta di mantenimento dell'I.C. di Castelcivita comporterebbe il perpetuarsi dell'assegnazione di un Dirigente scolastico "reggente", titolare di incarico in altra Istituzione Scolastica, in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica, di eliminazione delle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate e di rafforzamento e sostegno delle autonomie scolastiche;
- che l'individuazione delle sede legale degli Istituti Comprensivi è scelta organizzativa, rimessa non alla Regione Campania bensì all'Ufficio Scolastico Regionale, che procede secondo i criteri dettati dalle linee guida approvate con DGR n.669/2012;
- l'accorpamento dell'I.C. di Castelcivita con l'I.C. di Serre è scelta coerente con la esistente disponibilità delle dotazioni di strutture di edilizia scolastica, essendo tra l'altro in corso di ultimazione nel Comune di Serre la realizzazione di un nuovo polo scolastico con ampi e moderni spazi da destinare agli uffici;
- tale scelta consentirà una migliore organizzazione del servizio scolastico ed un miglioramento della qualità dell'offerta formativa nella considerazione che all'I.C. di Serre/Castelcivita verrà assegnato un dirigente scolastico con incarico di titolarità con conseguente miglioramento del servizio pubblico;

## VISTI

- il D.lgs. n. 112/98;
- il D.P.R. n. 233/1998 con particolare riferimento all'art. 2;
- l'art. 19, commi 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l'art. 4, comma 69, della legge n. 183/2011;
- la delibera di G.C. del Comune di Castelcivita n. 82 del 04.12.2014;
- il decreto n. 25 del 19.12.2014 con il quale il Presidente della Provincia di Salerno ha presentato la proposta per la riorganizzazione della rete scolastica per il territorio di competenza a seguito del coinvolgimento dei Comuni e dei Dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche nelle apposite riunioni delle Conferenze d'Ambito;
- la delibera di G.C. del Comune di Castelcivita n. 4 dell'08.01.2015;
- la delibera di G.C. del Comune di Castelcivita n. 12 del 13.02.2015;
- l'ordinanza cautelare del TAR Campania Napoli n. 833/2015;
- la D.G.R. n. 669/2012;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voti unanimi

## DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di confermare, anche a seguito del riesame disposto in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania n. 833/2015, l'accorpamento dell'I.C. di Castelcivita con l'I.C. di Serre;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore all'Istruzione, al Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Sociali e Culturali, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, alla U.O.D. Istruzione, all'Ufficio Speciale "Avvocatura", al Comune di Castelcivita ed al Comune di Serre;
- 3) di incaricare l'U.O.D. Istruzione di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)